



REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO A STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI

Approvato con Delibera dell'assemblea dei Sindaci n. 5 del 15 giugno 2023

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare i destinatari e le modalità di svolgimento dell'attività di supporto al servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità certificata che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione.
2. Il Servizio di trasporto scolastico è volto a favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio degli studenti con disabilità
3. Il servizio di Trasporto scolastico si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di raggiungere autonomamente strutture scolastiche/formative a causa di una significativa compromissione dell'autonomia, che deve essere certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente.

Art. 2 Normativa di riferimento

- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- ✓ Legge 208/2015 - attribuzione delle funzioni relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado alle Regioni.
- ✓ Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- ✓ Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- ✓ Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" in materia di interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, prevedendo all'art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

- ✓ Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale; attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.
- ✓ Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale vengono dettate prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali;
- ✓ DGRC 423 del 27.07.2016 con la quale sono state emanate le Linee Guida indicanti le procedure da adottare per l’individuazione degli aventi diritto e le modalità operative di erogazione dei servizi individuando, nel contempo, i Comuni e gli Ambiti Territoriali quali soggetti attuatori degli interventi, stabilendo che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania in attuazione dell’ articolo 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015 n° 208, siano ripartite tra le funzioni di cui all’art 13, comma 3 della legge 104/92 ed all’art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative competenze, aggregati a livello regionale, e che le quote destinate a ciascuna funzione saranno assegnate agli enti territoriali attuatori degli interventi (Ambiti Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, ubicati nei territori di competenza, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all’uopo comunicati alla Regione;
- ✓ Linee Guida allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27 luglio 2016;
- ✓ Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i. codice in materia di protezione dei dati;
- ✓ Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 Destinatari del servizio

1. Il servizio è organizzato ed attivato nel rispetto delle funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, nonché in conformità delle Linee Guida approvate dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 423 del 27/07/2016.
2. Sono destinatari del servizio gli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale che presentano una significativa compromissione dell’autonomia, comprovata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla Struttura Pubblica Sanitaria competente, impossibilitati al raggiungimento del complesso scolastico in autonomia o impossibilitati ad accedervi tramite mezzi del servizio di trasporto pubblico.
3. Il servizio supporterà il trasporto degli studenti con disabilità certificata, residenti nel territorio della Regione Campania, frequentanti gli Istituti secondari di II grado, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione, le cui sedi Scolastiche sono ubicate nel territorio costituente l'Ambito A3.
4. Non sono ricompresi nel servizio gli utenti che hanno già concluso il ciclo scolastico con il conseguimento di una qualifica, diploma o attestato di competenze, fatti salvi casi eccezionali valutati dai servizi sociali competenti.
5. Non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104/92.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. I requisiti per l’accesso al servizio sono i seguenti:
 - a) riconoscimento ai sensi della Legge 104/92 con gravità secondo l’articolo 3, comma 3;
 - b) Si consente la presentazione delle istanze anche in presenza di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 1 e 2, con accesso subordinato alla effettiva disponibilità di risorse economiche;
 - c) regolare iscrizione, per l'anno scolastico 2023-2024, a un Istituto Scolastico Secondario di II grado, o a un corso di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione, ubicato in uno dei Comuni afferenti al Consorzio “Alta Irpinia” Ambito Territoriale A03;

- d) condizione di impossibilità all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto in ragione del proprio stato di disabilità certificata;
- e) non beneficiari di ulteriori forme di sostegno per il servizio di trasporto scolastico.

Art. 5 Caratteristiche del servizio di supporto e modalità organizzative

1. Il supporto al servizio sostiene il trasporto dello studente con disabilità nel tragitto casa/scuola e viceversa, o da un eventuale punto di raccolta previsto, secondo le modalità organizzative previste dal Consorzio, in caso di più beneficiari residenti in zone limitrofe, fino all'istituto scolastico frequentato, e viceversa.
2. La peculiarità dei casi va contemplata nel quadro di una progettualità sociale comprensiva di tutte le situazioni di grave disabilità, all'interno della quale il trasporto scolastico rappresenta una delle tante necessità.
3. Il Servizio, a seconda del bisogno, dell'organizzazione territoriale, della presenza di Enti e Associazioni sul Territorio e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Campania, potrà essere realizzato con le seguenti modalità organizzative:
 - ✓ attraverso accordi di partenariato/protocolli di intesa con i soggetti del Terzo Settore, Associazioni di Volontariato attivi sul territorio, mediante individuazione sulla scorta delle esigenze di target e numero di beneficiari, localizzazione e disponibilità degli stessi (che forniscono i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza), mediante stipula di apposita convenzione, relativamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione del servizio. Alle Associazioni di Volontariato verrà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta e documentata per la realizzazione del servizio. Il rimborso delle spese verrà corrisposto esclusivamente per i giorni di effettivo Servizio, secondo le modalità della convenzione, accordo di partenariato/protocollo di intesa;
 - ✓ attraverso la concessione di un contributo, a titolo di rimborso forfettario delle spese carburante, alle famiglie o agli utenti;
4. A seconda delle modalità organizzative e del numero di richieste per territorio, il supporto al servizio andrà organizzato, laddove possibile, a favore di piccoli gruppi di utenti (trasporto collettivo) con organizzazione dell'orario di partenza e rientro che terrà in considerazione i criteri di efficienza ed economicità del viaggio. Solo in via straordinaria, e in assenza di compatibilità con altri trasporti, potrà essere individualizzato.
5. Il servizio erogato mediante convenzione non sarà garantito qualora comporti spese aggiuntive riferite a:
 - ✓ giornate con entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario scolastico standard come concordato/stabilito con l'istituto scolastico;
 - ✓ periodi di frequenza in ambienti esterni all'Istituto (es. alternanza scuola/lavoro etc...).

Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione al Servizio di trasporto deve essere presentata dal diretto interessato, se maggiorenne, o dai genitori o Tutori, mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Consorzio.
2. Le domande dovranno essere indirizzate al Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Via Torricella, 5 - 83047 Lioni (AV), e pervenire, a pena di esclusione, entro la data e l'ora prevista dall'Avviso Pubblico.
3. La domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - ✓ Copia della certificazione attestante la gravità dell'handicap dello studente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (oppure) copia della certificazione attestante una invalidità riconosciuta totale e permanente del 100% dello studente o il riconoscimento, in favore dello stesso, della indennità di accompagnamento e diagnosi funzionale;
 - ✓ certificazione medica RILASCIATA DALLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA COMPETENTE attestante che "gli interessati non sono in grado di raggiungere autonomamente le strutture scolastiche e che presentano una significativa compromissione dell'autonomia";

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante: conformità all'originale della documentazione trasmessa relativa allo stato di invalidità/handicap dello studente e che quanto ivi certificato non sia stato revocato, sospeso o modificato;
 - ✓ copia certificato di iscrizione per l'a.s. corrente ad un Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado o a un corso di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione presso Istituti/Enti ubicato in uno dei Comuni afferenti al Consorzio "Alta Irpinia" Ambito A03;
 - ✓ Copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto firmatario dell'istanza o, nel caso di studente minorenni, copia del documento di identità del genitore o del soggetto esercente su di questi la potestà parentale;
 - ✓ attestazione ISEE valida;
 - ✓ Dichiarazione di accettazione da parte dello studente richiedente o da parte dei genitori o soggetti esercenti su di questi la potestà parentale di tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - ✓ Il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196).
 - ✓ Eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso Pubblico.
4. Il mancato inserimento dell'attestazione ISEE comporterà l'attribuzione di un valore pari a (zero) relativamente al punteggio attribuito ai fini della determinazione della graduatoria.
 5. Il numero di protocollo assegnato all'istanza al momento della presentazione sarà, per ragioni di tutela dei dati personali, l'elemento identificativo di ciascun ammesso al beneficio in sede di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.
 6. Sarà facoltà del Consorzio richiedere eventuale documentazione sociosanitaria aggiuntiva.
 7. Il Consorzio si riserva la facoltà di accogliere le domande pervenute oltre il termine suddetto, valutata la pertinenza, gravità della motivazione della ritardata presentazione della domanda.

Art. 7 Soggetti coinvolti per la valutazione delle domande

1. Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Consorzio, che deciderà sull'accoglimento o rigetto delle stesse e sulle rispettive forme di erogazione del servizio. La Commissione può avvalersi, qualora ritenuto necessario, di altri consulenti interni al Consorzio.
2. Il Consorzio "Alta Irpinia" entro la data prevista dall'Avviso, e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, darà conferma al richiedente dell'accoglimento/rigetto della domanda e della modalità organizzativa del supporto.

Art. 8 Criteri per il riconoscimento del supporto al servizio di trasporto

1. Una volta acquisite le istanze, la commissione procederà alla valutazione della conformità o meno delle istanze a quanto disposto dal presente Regolamento.
2. L'ammissione al servizio terrà conto di una valutazione complessiva da effettuarsi, in base alle risorse disponibili, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Presenza Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
 - b) Livello di gravità della disabilità rispetto all'autonomia personale e sociale, ovvero del maggiore livello di bisogno assistenziale sociale, valutato in base al punteggio rilevato dalla scheda S.V.a.M.D.i.;
 - c) Potenzialità della rete di supporto e familiare nel coinvolgimento attivo nel progetto (es. difficoltà nell'aiuto parentale - famiglia composta da soli anziani e/o disabili; nuclei monogenitoriali; presenza all'interno della famiglia di un solo adulto con gravi problemi di salute o privo di un mezzo di trasporto personale e familiare, nucleo composto dal disabile e da soli adulti lavoratori e casi analoghi) non deambulante punti);
 - d) Impossibilità di attivazione di progetti di autonomia.

- e) Dell'indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente, in base alle seguenti fasce economiche in ordine di priorità per l'attribuzione del punteggio:
- Punti 10: Indicatore ISEE inferiore ad € 8.000,00.
 - Punti 7: Indicatore ISEE compreso tra € 8.000,00 ed €15.000,00;
 - Punti 4: Indicatore ISEE compreso tra € 15.000,00 ed €30.000,00;
 - Punti 1: Indicatore ISEE superiore ad € 30.000,00;
- f) Della distanza che intercorre tra il luogo di residenza (o di domicilio) dello studente e l'Istituto Scolastico frequentato tenendo conto delle seguenti fasce in ordine di priorità per l'attribuzione del punteggio:
- Punti 10: Istituto scolastico con sede in un comune diverso da quello di residenza (o di domicilio) dello studente con una distanza superiore ai 15 km;
 - Punti 6: Istituto scolastico con sede in un comune diverso da quello di residenza (o di domicilio) dello studente con una distanza sino ai 15 km;
 - Punti 2: Istituto scolastico con sede nello stesso comune di residenza o di domicilio dello studente.
3. In ogni caso, si procederà dapprima ad esaurimento delle istanze pervenute da persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3, per poi verificare la possibilità di accesso al servizio anche di persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 1 o comma 2.
4. Nell'ambito delle risorse annualmente stanziare dalla Regione Campania, per ciascuno studente con disabilità verrà indicata, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui al punto precedente, la modalità di erogazione del supporto al servizio di trasporto, ovvero:
- contributo diretto alla famiglia mediante rimborso forfettario delle spese di carburante;
 - organizzazione del servizio attraverso la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, Associazioni di Volontariato attivi sul territorio, mediante individuazione sulla scorta delle esigenze di target e numero di beneficiari, localizzazione e disponibilità degli stessi (che forniscono i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza), mediante stipula di apposita convenzione, accordo di partenariato/protocollo di intesa, ai sensi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo diretto alla famiglia

1. Il valore economico del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, che non potrà in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta, è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza del viaggio - abitazione/scuola e ritorno - rapportato ai giorni di effettiva frequenza a scuola, considerando un solo viaggio A/R, nei seguenti importi:
2. fascia chilometrica (andata e ritorno) contributo da erogare fino a 10 km € 500,00;
3. oltre i 10 Km e fino ai 20 Km € 1.000,00;
4. oltre i 20 Km e fino ai 30 Km € 2.000,00;
5. oltre i 30 Km € 2.500,00;
6. Il rimborso alle famiglie avverrà di norma mediante erogazioni periodiche, sulla base della presentazione di apposita rendicontazione su modulistica fornita dal Consorzio. ai fini della determinazione del contributo, il Consorzio richiederà, mensilmente, all'Istituto Scolastico presso il quale lo studente è iscritto, un certificato di frequenza dettagliato, indicante i giorni di presenza.

Art. 10 Verifica frequenza scolastica

1. Il Consorzio "Alta Irpinia" procede a regolari controlli sull'effettiva frequenza scolastica **degli alunni con disabilità** mediante confronti con gli Istituti Scolastici nelle modalità che saranno ritenute più idonee al fine di confrontare le rendicontazioni dei servizi effettuati con le giornate di presenza degli studenti a scuola.

Art. 11 Comportamenti da adottare

1. Allo studente viene richiesto un comportamento consono alla situazione e tale da non pregiudicare la sicurezza del servizio e l'incolumità degli altri eventuali utenti.
2. Ai familiari degli studenti, laddove il servizio organizzato a favore di piccoli gruppi di utenti (trasporto collettivo), in ragione della differenziazione dell'orario di uscita degli studenti durante la settimana, è richiesto di concordare/stabilire con gli Istituti Scolastici un unico orario di uscita, al fine effettuare un'unica corsa, nell'ottica dell'efficientamento della qualità del servizio e delle risorse, ed evitare inutili attese agli studenti che terminano prima la lezione.
3. Ai familiari è richiesto, altresì di:
 - concordare con l'Associazione l'orario del servizio in considerazione degli orari scolastici;
 - di segnalare all'Associazione, almeno un giorno prima e comunque tempestivamente prima dell'inizio del servizio, la necessità di sospensione in caso di assenza da scuola per qualsiasi motivo;
 - di affiancare lo studente con disabilità fino all'arrivo del mezzo e assisterlo durante la salita;
 - attendere lo studente con disabilità al rientro da scuola e assisterlo durante la discesa dal mezzo.

Art. 12 Privacy

1. Tutti i dati personali dei quali questa Provincia verrà in possesso saranno trattati del rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196- Codice in materia attinenti alla procedura in essere.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato con Delibera Assembleare n. 5 del 15.06.2023, entrerà in vigore dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.